

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 15 dicembre 2020, n. 393

Autorizzazione all'esercizio dello scarico definitivo, nel corpo idrico recettore denominato "Canale Reale", delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ceglie Messapica. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale "MAIA – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Brindisi, con Determinazione Dirigenziale n. 1670 del 02 novembre 2011, ha rinnovato in favore dell'AQP Spa l'autorizzazione allo scarico, nel corpo idrico superficiale denominato *“Canale Reale”*, delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ceglie Messapica, già precedentemente concessa nel 2007;
- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 18/2012, la Regione Puglia, con nota prot. 104455 del 28/10/2014, nel riscontrare la richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico inoltrata dal gestore del SII, ha chiesto a quest'ultimo la trasmissione di una serie di documentazione integrativa così come indicata nella nota prot. 4455 del 29/07/2015;
- l'AQP Spa, con nota prot. n. 124549 del 22/12/2014, ha richiesto il nulla osta al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ai sensi del RR n. 17/2013, e, con successiva nota prot. 117061 del 16/11/2015, acquisita in atti al prot. 6826 del 18/11/2015, ha trasmesso la documentazione richiesta in precedenza dalla Regione:
 - scheda tecnica d'impianto;
 - scheda di individuazione utenze idriche;
 - scheda riassuntiva dei dati di esercizio mensili;
 - relazione generale di calcoli e di dimensionamento e di processo;
 - planimetria inquadramento generale e corografia;
 - planimetria collegamenti idraulici dell'impianto;
 - planimetria generale del collettore di scarico e recapito finale;
 - schema a blocchi linea acque e linea fanghi;
 - ortofoto;
 - Planimetria della rete fognante esistente ed afferente all'impianto di depurazione;
 - verbali di campionamento relativi ad attività di autocontrollo riferiti al 2015.
- in data 21/01/2016 sono iniziati i lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione, così come da verbale di dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori allegato alla nota AQP prot. 56134 del 20/05/2016;
- la Sezione Risorse Idriche, con nota prot. 1626 del 27/02/2017, ha chiesto ad AQP la trasmissione delle schede dei dati di esercizio mensili dell'impianto e gli autocontrolli aggiornati al 2016, nonché la relazione tecnica idraulica finalizzata alla verifica della compatibilità idraulica del recapito finale a ricevere lo scarico in questione;
- l'AQP Spa, con nota prot. n. 110501 del 22/09/2017, ha trasmesso alla Regione solo parzialmente quanto richiesto, riservandosi di inviare la relazione idraulica non appena disponibile;
- l'AQP Spa, con successiva nota prot. 9583 del 25/01/2018, ha trasmesso il Piano di Monitoraggio Ambientale all'Arpa Puglia e alla Regione, in adempimento alle prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 184 del 26/06/2014, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inerente ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in esame;
- L'Arpa Puglia, con parere prot. 12552 del 27/02/2018, ha ritenuto che il PMA trasmesso dal Gestore potesse essere validabile con l'inserimento delle prescrizioni ivi indicate;
- L'AQP Spa, con nota prot. 105184 del 18/10/2018, ha trasmesso alla Regione la seguente documentazione tecnica aggiornata:
 - scheda tecnica d'impianto *“post operam”*;
 - relazione di processo;
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Corografia;

- planimetria collegamenti idraulici dell'impianto;
 - schema a blocchi linea acque e linea fanghi;
 - Collaudo tecnico Amministrativo e Determina di approvazione collaudo;
 - Relazione tecnica idrologica e di compatibilità idrologica-idraulica del recapito finale + tavole grafiche allegate;
 - Tavole grafiche generali e di dettaglio impianto e manufatto di scarico;
 - Piano di Gestione, disciplinari e allegati ai sensi del RR n. 13/2017;
 - Schede dati di esercizio mensile riassuntive;
 - Rdp gennaio 2017-luglio 2018.
- La Provincia di Brindisi, con DD n. 71 del 29/10/2018, ha rilasciato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto di depurazione in esame;
 - L'AQP Spa, con nota prot. 26591 del 21/04/2020, acquisita in atti al prot. 4093 del 23/04/2020, ha sollecitato il rilascio del titolo autorizzativo allo scarico, trasmettendo le schede riassuntive dei dati di esercizio riferite al 2019 e le attestazioni di efficienza funzionale dell'impianto, della condotta emissaria e del recapito finale riferiti sempre all'anno 2019;

CONSIDERATO CHE dall'esame degli atti acquisiti è stato possibile ricavare il seguente quadro istruttorio:

- Lo scarico del depuratore di Ceglie Messapica nel "Canale Reale" è stato oggetto di precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Brindisi coerentemente con le norme di settore allora vigenti e con le previsioni del PRTA;
- Il successivo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, inerente all'intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione, si è concluso con l'esclusione dalla VIA, sul presupposto che gli interventi progettuali non fossero capaci di determinare impatti ambientali negativi e significativi, ma fossero semmai in grado di migliorare le prestazioni del presidio depurativo e ridurre le esternalità legate al ciclo di trattamento, attraverso anche l'adozione delle prescrizioni all'uso impartite dai soggetti interessati dalla procedura di valutazione ambientale;
- dalla disamina della documentazione trasmessa, medio tempore, dall'AQP Spa, con le note pocanzi citate si è rilevato che:
 - l'impianto, nella configurazione post intervento di potenziamento, è costituito dal seguente schema di funzionamento:
 - Linea acque**
 - Grigliatura fine automatica;
 - Dissabbiatura e classificazione sabbie;
 - Equalizzazione-omogeneizzazione;
 - Defostatazione biologica - Pre-denitrificazione;
 - Ossidazione - Nitrificazione
 - Sedimentazione finale
 - Filtrazione;
 - Debatterizzazione a raggi U.V;
 - Disinfezione di emergenza con soluzione di ipoclorito sodico.
 - Linea fanghi**
 - Pre-ispessimento dinamico;
 - Stabilizzazione aerobica;
 - Post-ispessimento;
 - Disidratazione meccanica;
 - Captazione e trattamento con processo sia biologico che chimico dei flussi odorigeni prelevati dalle unità di trattamento della linea indicate ai punti precedenti.
 - Le opere del progetto di potenziamento sono state dimensionate e realizzate in funzione del carico generato dall'agglomerato di riferimento previsto dal PTA, pari 33.279 AE, ed in modo tale da consentire il licenziamento di un refluo rispettoso dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V

- alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- Dalla lettura del paragrafo conclusivo della relazione di processo, Elaborato 1.2 del progetto esecutivo, emerge che l'impianto di depurazione sia stato dotato della seguente strumentazione di misurazione dei principali parametri di processo:
 - Sensore differenziale per la misura del pH;
 - Sonda digitale di conduttività induttiva;
 - Elettrodo differenziale per la misura del potenziale redox;
 - Sensore per la determinazione dell'ossigeno disciolto;
 - Sonda per la misura di azoto ammoniacale;
 - Sonda per la misura dei solidi sospesi;
 - Sonda per la misura del livello dei fanghi;
 - Centraline multi parametriche con funzioni di concentratore;
 - le sonde risulterebbero collegate a 7 centraline posizionate sulle varie fasi di trattamento interessate, vale a dire grigliatura, comparti anossici, ossidazione, sedimentazione finale, stabilizzazione anaerobica e disinfezione.
 - Dalla lettura della relazione tecnica idrologica e di compatibilità idrologica-idraulica dello scarico del depuratore rispetto al corpo recettore, allegata alla nota AQP prot. 105184 DEL 18/10/2018, è emerso quanto segue:
 - *"Il recapito finale dei reflui depurati è costituito da un corso d'acqua episodico, il Canale Reale... <<omissis>>. Secondo quanto comunicato dall'ente gestore, Acquedotto Pugliese, la portata media in uscita dall'impianto per l'anno 2016 è stata pari a 4.323,00 mc/giorni corrispondente ad una portata media nelle 24 ore pari a 180,125 mc/h ossia 0,05 mc/s";*
 - *"Dal punto di vista idrogeologico l'area compresa tra i due territori comunali è caratterizzata dalla presenza di due sistemi acquiferi. Il primo, denominato "acquifero di base", costituisce l'unità idrogeologica delle Murge e risulta essere ubicato in corrispondenza dei calcari cretacei. Il secondo, denominato "acquifero superiore", risulta essere ubicato in corrispondenza dei depositi calcarenitico-sabbiosi. La falda superficiale, delimitata inferiormente dalle argille grigio-azzurre pleistoceniche, presenta spessori generalmente variabili tra i 15 e i 20 m ed è caratterizzata da valori di soggiacenza piuttosto modesti (ove presente si rinviene di norma a pochi metri dal piano campagna). In generale il deflusso delle acque sotterranee avviene in direzione NE con gradienti variabili tra lo 0.2 e lo 0.8%."*
 - *"La verifica idraulica condotta per diversi tempi di ritorno (5, 10, 30, 200 e 500 anni) ha mostrato come l'immissione dello scarico nel corpo idrico superficiale NON altera il regime idraulico dello stesso sia in termini di tirante idrico che di parametri idrodinamici".*
 - Allegati alla nota di sollecito di AQP prot. 26591 del 21/04/2020 sono stati trasmessi alla Regione:
 - I dati di esercizio validati nel 2018:
 - Portata media giornaliera: 4.440 mc/d (dato sostanzialmente non dissimile da quello considerato nella relazione di compatibilità idrologica-idraulica);
 - B.O.D₅: 370 mg/l;
 - Popolazione servita: 27.380 AE.
 - Le attestazioni di funzionalità dell'impianto di depurazione, della condotta emissaria e del recapito finale riferiti all'anno 2019;
 - dalla lettura dei risultati analitici del monitoraggio condotto da Arpa Puglia si possono tendenzialmente confermare i dati di funzionalità dell'impianto e delle performance depurative attestate dal gestore; in particolare, nell'esercizio del 2019 si sono manifestati i soli seguenti superamenti (su 12 controlli effettuati): 1 per il parametro "Ph"; 3 per il parametro "P-tot"; 1 per il parametro "Tensioattivi totali"; 2 per il parametro "Cloro attivo Libero", ma con contemporanea conformità del parametro tossicologico;
 - Nell'esercizio 2020 e sulla base dei dati più recenti di cui si dispone (terzo trimestre 2020), si è assistito ad un miglioramento della performance depurativa con l'attuale assenza di superamenti per tutti i parametri di tab. 4 (su 7 controlli analitici effettuati da Arpa Puglia);

DATO ATTO CHE:

- l'agglomerato di Ceglie Messapica è costituito dall'omonimo abitato ed è dotato attualmente di un impianto di depurazione in grado di rispettare i limiti imposti dal D.Lgs 152/06;
- per lo stesso agglomerato, il vigente PTA prevede un carico generato pari a 33.279 AE, dato peraltro quasi coincidente con quello indicato nell'aggiornamento del PTA, attualmente solo adottato, pari a 33.300 AE;
- l'impianto, avente una potenzialità di progetto pari a 33.279 AE, è attualmente in grado di garantire il trattamento del carico di esercizio proveniente dall'agglomerato che nel 2018 si è attestato sui 27.380 AE, secondo i dati forniti dal Gestore;
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, sono convogliate al recapito finale attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 13,5 km; l'opera di scarico nel "Canale Reale" è ubicata in territorio di Francavilla Fontana, alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N: 719608,0472 E; 4491416,8637 N;
- con riguardo al nulla osta ex RR n. 17/2013, la scrivente Sezione, con missiva prot. 7355 del 22/07/2020, indirizzata al Consorzio di Bonifica speciale dell'Arneo e relativa al procedimento di autorizzazione allo scarico del depuratore di San Pancrazio Salentino, ha avuto modo già di esprimere le seguenti considerazioni:
 - *"...È pur vero che la competenza alla manutenzione dei corsi d'acqua ricompresi nelle opere di bonifica sia attribuita ex lege ai Consorzi, che sono comunque tenuti ad esercitarla per assicurare l'efficienza idraulica degli stessi, divenendo secondarie, rispetto alle finalità e ai compiti assegnati dalle norme di riferimento, le questioni relative allo stato economico-finanziario in cui si versa";*
 - *"dalla lettura dell'articolazione della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della LR n. 4/2012 e dell'art. 2 del RR n. 17/2013";*
 - *"Trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena autonomia il suddetto parere tecnico, per poi definire con l'istituto dell'autorizzazione il quantum da corrispondere".*
- Sempre sul tema del nulla osta ex RR n. 17/2013, il percorso istituzionale promosso da AIP e Regione, con la collaborazione fattiva dei Consorzi di Bonifica e di AQP, dovrebbe consentire la rimozione di quegli ostacoli che, fino ad oggi, ne hanno impedito il rilascio;
- con riguardo al PMA redatto dall'AQP si rileva quanto segue:
 - Il DAP di Brindisi di Arpa Puglia, con nota prot. 12552 del 27/02/2018, acquisita in atti al prot. 2750 del 05/03/2018, ha indicato che la proposta di PMA poteva essere ritenuta validabile nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
 - Per quel che rileva ai fini dell'adozione del presente atto, la scrivente Sezione ritiene che il Piano di Monitoraggio Ambientale vada, comunque, coordinato ed integrato con le previsioni degli artt. 13 (gestione speciale) e 14 (gestione emergenza) del RR n. 13/2017 e dei connessi disciplinari, al fine di consentire un allineamento degli adempimenti contenuti nel PMA con quelli indicati negli altri strumenti di gestione/controllo previsti dal succitato regolamento regionale, nonché con le prescrizioni che saranno impartite nella parte dispositiva del presente atto;

ATTESO CHE il quadro istruttorio delineatosi nell'ambito del procedimento *de quo* e le considerazioni pocanzi esposte sul recapito finale conducano a ritenere che lo scarico del depuratore possa essere mantenuto, purché vengano rispettati i valori limite allo scarico *ex lege* applicabili e siano assicurati gli interventi di manutenzione sul corpo recettore ad opera del soggetto competente;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;

- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2006, è il soggetto preposto all’esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall’all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- Il Consorzio di Bonifica dell’Arneo è l’Autorità preposta alla manutenzione del “Canale Reale” corpo idrico recipiente dell’effluente depurato dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Ceglie Messapica, ai sensi della LR n. 4/2012;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. ed in forza dell'art. 22 della LR 18 del 3 luglio 2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, allo scarico dell'effluente del depuratore indicato in oggetto nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Reale", nel punto individuato alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 719608,0472 E; 4491416,8637 N;
3. **di stabilire che:**
 - a. il predetto scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore di portata media di 4.260 mc/d, corrispondente ad un carico influente all'incirca pari a 33.279 AE;
 - b. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a **2.500** UFC/100 ml;
4. **di stabilire che il Gestore AQP spa osservi** le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà trasmettere il PMA integrato e corretto con le osservazioni/prescrizioni formulate da Arpa Puglia nella nota prot. 12552 del 27/02/2018, avendo cura di considerare quanto indicato nel seguente atto (premesse e prescrizioni) ed il quadro prescrittivo contenuto nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dalla Provincia di Brindisi;
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà attestare l'esistenza dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
 - b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3c, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico su suolo e sottosuolo);

- c. quando diverranno concrete le previsioni di riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate, dovrà essere impiegato un protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze che consenta di preservare la riutilizzabilità della risorsa, soprattutto con riferimento ai cicli produttivi e alle sostanze di cui alle tabb. 3A e 5 del medesimo allegato;
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero minimo di 12 autocontrolli all'anno sull'effluente depurato; i campioni di effluente dovranno essere medio compositi h 24 e la verifica della conformità dovrà essere estesa a tutti i parametri di tab. 4 (con *E. coli* pari a 2.500 UFC/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. il gestore dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza mensile delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: Ph, Salinità, COD, Ntot, Ptot, Coliformi a 37°C, Streptococchi fecali; tale prescrizione dovrà essere inserita nel PMA nel paragrafo dedicato alla matrice acqua e ambiente idrico; **nel PMA (da trasmettere entro i termini indicati al punto 4a) dovranno essere indicate le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico;**

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. Con cadenza semestrale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione, all'Arpa Puglia e alla Sezione di Vigilanza Ambientale gli esiti degli autocontrolli sull'effluente depurato di cui al precedente punto 4d, **sottoforma di certificati analitici comprensivi di giudizio chimico per i parametri esaminati**; del pari, dovranno essere trasmessi con la stessa frequenza gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso sottoforma dei soli rapporti di prova e gli esiti analitici condotti sul corpo idrico recettore ai sensi del precedente punto 4e);
- b. Solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale ed al Consorzio di Bonifica, unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;
- c. Con cadenza annuale l'AQP dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- d. Qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza o di gestione speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione ed il Consorzio di Bonifica;
- e. Il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, Arpa Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Ceglie Messapica) ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- f. Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia di Brindisi e Comune

di Ceglie Messapica) e al Consorzio di Bonifica competente ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo, sulle attrezzature e in merito al direttore tecnico;

6. Di stabilire che AQP rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;

7. Di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciato dall'Autorità competente (DD Provincia di Brindisi n. 71/2018);
- e. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- f. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

8. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 8 (otto) **su tutti i parametri di tab. 4 all. V parte III del TUA** (E. coli 2.500 UFC/100 ml) e 4 (quattro) **riferiti ai parametri di tab. 1, con l'aggiunta di "fosforo e azoto totali"** (per scarico in bacino area sensibile), **considerando comunque i valori limite di tab. 4**;
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore di Ceglie Messapica;

9. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio

depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

10.di impegnare il Comune di Ceglie Messapica, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Brindisi, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

11.di impegnare specificatamente il Comune di Ceglie Messapica:

a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

b. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;

12.di impegnare la Provincia di Brindisi a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

13.di impegnare altresì il Consorzio di Bonifica dell'Arneo e l'AQP Spa, nelle more del rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 2 del RR n. 13/2017 e della definizione degli oneri di cui all'art. 9 bis del medesimo regolamento, a garantire il corretto inlveamento delle portate effluenti attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico;

14.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

15.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

16.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

17.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

18.di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

19.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ed ai Comuni di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana;

20.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 13 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ed ai Comuni di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana;
- e) pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.P.G.R. n. 443/2015, e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti